

**TITOLI ABILITATIVI PREVISTI DAL TULPS (R.D. 773/1931) PER  
SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CHE SI SVOLGONO **ALL'INTERNO** DEI PUBBLICI ESERCIZI (EMILIA ROMAGNA - giugno 2015)<sup>1</sup>**

<b>Tipo di spettacolo</b>	<b>ATTIVITA' LIBERA<sup>2</sup></b> cioè non soggetta ad autorizzazione o SCIA TULPS	<b>SCIA</b> art.68 TULPS	<b>AUTORIZZAZIONE</b> art 68 TULPS	<b>Occorre ANCHE</b> <b>AUTORIZZAZIONE</b> art. 80 TULPS <sup>3</sup>
<b>Piano bar</b> art.1 co.2 lett.c) D.M.19.08.1996 in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo	Sia occasionale che ricorrente solo se si svolge in sala con capienza fino a 100 persone	Sia occasionale che ricorrente quando si svolge: in sala con capienza > 100 persone ma con la partecipazione di non più di 200 persone e lo spettacolo finisce entro le 24	Sia occasionale che ricorrente quando si svolge: - in sala con capienza > 100 persone, con la partecipazione di non più di 200 persone ma lo spettacolo finisce dopo le ore 24; - in sala con capienza > 100 persone, con la partecipazione di più di 200 persone e lo spettacolo finisce prima o dopo le 24;	Sia occasionale che ricorrente quando si svolge in sala allestita come locale di pubblico spettacolo
<b>Karaoke</b> art.1 co.2 lett.d) D.M.19.08.1996	Sia occasionale che ricorrente solo se si svolge in sala con capienza fino a 100 persone e NON appositamente dedicata	Sia occasionali che ricorrente quando si svolge: in sala con capienza > 100 persone ma con la partecipazione di non più di 200 persone e lo spettacolo finisce entro le 24	Sia occasionale che ricorrente quando si svolge: - in sala con capienza > 100 persone, con la partecipazione di non più di 200 persone ma lo spettacolo finisce dopo le ore 24; - in sala con capienza > 100 persone, con la partecipazione di più di 200 persone e lo spettacolo finisce prima o dopo le 24;	Sia occasionale che ricorrente quando si svolge: - in sala appositamente allestita e resa idonea all'accogliimento prolungato degli avventori - in sala con capienza superiore a 100 persone
<b>Altre attività di spettacolo o intrattenimento</b>	Sia occasionali, che ricorrenti solo se senza ballo e se si svolgono: in sala con capienza fino a 100 persone e il locale non si trasforma in locale di pubblico spettacolo <sup>4</sup>	Sia occasionali che ricorrenti, quando si svolgono: in sala con capienza > 100 persone ma : con la partecipazione di non più di 200 persone e lo spettacolo finisce entro le 24	Sia occasionali che ricorrenti quando si svolgono: - in sala con capienza > 100 persone, con la partecipazione di non più di 200 persone ma lo spettacolo finisce oltre le 24 - in sala con capienza > 100 persone, con la partecipazione di più di 200 persone e lo spettacolo finisce prima o dopo le 24;	Sia occasionali che ricorrenti
<b>Trattenimento danzante</b>		Sia occasionale che ricorrente, quando si svolge con la partecipazione di non più di 200 persone e finisce entro le 24	Sia occasionale che ricorrente quando si svolge: - con la partecipazione di non più di 200 persone ma lo spettacolo finisce oltre le 24 - con la partecipazione di più di 200 persone e lo spettacolo finisce prima o dopo le 24;	Sia occasionale che ricorrente

**TITOLI ABILITATIVI PREVISTI DAL TULPS (R.D. 773/1931) PER  
SPETTACOLI CHE SI SVOLGONO ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI** (giugno 2015)

su aree esterne private, su aree pubbliche già concesse al pubblico esercizio, su aree pubbliche appositamente richieste ed autorizzate per l'occasione

Tipo spettacolo	SCIA art.68 TULPS	AUTORIZZAZIONE art 68 TULPS	<b>Occorre ANCHE AUTORIZZAZIONE art. 80 TULPS<sup>5</sup></b>
<b>Piano bar</b> art.1 co.2 lett.c) D.M.19.08.1996 in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo	Sia occasionali che ricorrenti quando: partecipano non più di 200 persone e lo spettacolo finisce entro le 24	Sia occasionali che ricorrenti quando: - partecipano non più di 200 persone ma lo spettacolo finisce dopo le ore 24; - partecipano più di 200 persone, e lo spettacolo finisce prima o dopo le 24;	Sia occasionali che ricorrenti quando nell'area esterna ci sono strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo
<b>Karaoke</b> art.1 co.2 lett.d) D.M.19.08.1996	Sia occasionali che ricorrenti quando: partecipano non più di 200 persone e lo spettacolo finisce entro le 24	Sia occasionali che ricorrenti quando: - partecipano non più di 200 persone ma lo spettacolo finisce dopo le ore 24; - partecipano più di 200 persone, e lo spettacolo finisce prima o dopo le 24;	Sia occasionali che ricorrenti quando nell'area esterna ci sono strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo
<b>Altre attività di spettacolo o intrattenimento</b>	Sia occasionali che ricorrenti quando: partecipano non più di 200 persone e lo spettacolo finisce entro le 24	Sia occasionali che ricorrenti quando: - partecipano non più di 200 persone ma lo spettacolo finisce dopo le ore 24; - partecipano più di 200 persone, e lo spettacolo finisce prima o dopo le 24;	Sia occasionali che ricorrenti quando nell'area esterna sono installate: - strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo - strutture diverse da palchi o pedane per artisti, attrezzature elettriche, impianti di amplificazione sonora <sup>6</sup>
<b>Trattenimenti danzanti</b>	Sia occasionali che ricorrenti quando: partecipano non più di 200 persone e lo spettacolo finisce entro le 24	Sia occasionali che ricorrenti quando: - partecipano non più di 200 persone ma lo spettacolo finisce dopo le ore 24; - partecipano più di 200 persone, e lo spettacolo finisce prima o dopo le 24;	Sia occasionali che ricorrenti quando nell'area esterna sono installate: - strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo - strutture diverse da palchi o pedane per artisti, attrezzature elettriche, impianti di amplificazione sonora <sup>7</sup>

<sup>1</sup> La modifica degli artt. 68 e 69 TULPS che ha introdotto la SCIA per gli eventi a cui partecipano non più di 200 persone e che si svolgono entro le ore 24 del giorno d'inizio è stata apportata dall'art. 7 comma 8 bis della L.112/2013 di conversione del D.L.91/2013 e, quindi, successivamente all'abrogazione dell'art. 124 co.2 attuato dall'art. 13 co.2 del D.L. 5/2012 come convertito dalla L.35/2012.

**Nel testo oggi in vigore, gli artt. 68 e 69 TULPS non prevedono alcuna distinzione tra spettacoli occasionali e ricorrenti né alcuna esclusione dall'obbligo del possesso della SCIA o della licenza per gli spettacoli occasionali.** Ad ogni buon conto si forniscono le seguenti indicazioni:

- Spettacolo occasionale: stante l'assenza di norme che definiscano precisamente il concetto di occasionalità in questa materia, si ritiene opportuno fare riferimento alla normativa sull'inquinamento acustico dell'Emilia Romagna (D.G.R. 45/2002) che prevede un massimo di 16 spettacoli/trattenimenti all'anno, salvo diversa disposizione regolamentare attuativa del Comune.
- Spettacolo ricorrente: si configura quando vi è una cadenza saltuaria ma ricorrente (es. nei fine settimana) salvo diversa disposizione regionale o diversa regolamentare attuativa del comune.

**Attenzione:** Devono sempre essere sempre rispettate le norme sull'inquinamento acustico. In particolare, l'art. 4 co.1 del D.P.R.227/2011 prevede che *"... per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali ... è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L.447/1995 (ai fini del rilascio del nulla osta acustico). Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della L.447/1995, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore ..."*. **La normativa in materia prevede, comunque, la possibilità di chiedere deroghe al rispetto dei limiti della classificazione acustica comunale per gli spettacoli temporanei.**

<sup>2</sup> **L'art.12 "attività accessorie" della L.R. Emilia Romagna n.14/2003** Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande prevede:

1. *"Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i titoli di cui all'articolo 8 (autorizzazione o SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.*
2. *Gli stessi titoli di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.*
3. *I comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2."*

**Deve, comunque, essere rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 68 e 80 TULPS:**

Quando l'artista che si esibisce è talmente noto da far presupporre un afflusso molto consistente di pubblico, per cui è necessario verificare la capienza del locale o dell'area in ragione delle uscite di sicurezza e delle vie di fuga del locale o dell'area.

<sup>3</sup> <sup>5</sup> Il Ministero dell'interno nella nota n. 5020 dell'1-4-2014, citata nella risoluzione MISE n. 52713 del 15 aprile 2015, ha precisato che **"la dichiarazione di agibilità ex art. 80 TULPS ha, all'evidenza, natura gestionale e non può farsi rientrare tra gli atti di direzione e controllo riservati al vertice politico dell'ente; infatti l'art.19 del DPR n. 616/1977 ha attribuito "ai comuni" la relativa funzione, sul cui esercizio è poi intervenuta la legislazione a partire dalla legge n. 142/1990 intesa alla separazione tra sfera riservata agli organi di governo dell'ente e sfera riservata ai dirigenti"**

<sup>4</sup> **Il Locale o l'area acquisiscono la connotazione di locale/area di spettacolo quando:**

- diventano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo;
- il locale è idoneo all'esibizione artistica programmata e all'accoglienza prolungata dei clienti (ad es. con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici);
- vi è il pagamento di un biglietto d'ingresso;

<sup>6</sup> <sup>7</sup> **Non è necessario acquisire la licenza ai sensi dell'art. 80 TULPS quando nei luoghi all'aperto non ci sono strutture "specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo" e sono installati soltanto "palchi o pedane per artisti, e attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora" per le quali "è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio"** (D.M. 19/08/1996 art. 1 co.2 lett. a) e Titolo IX)